SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 12 LUGLIO 1979 [1]

Marianne Koschniske in Wörsdorfer contro Raad van Arbeid (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Raad van Beroep di Zwolle)

Causa 9/79

Massime

1. *Diritto comunitario — Metodi d'interpretazione — Testi plurilingui — Interpretazione uniforme — Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche*

2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Titolari di pensioni o di rendite — Norme anticumulo — Coniuge del titolare che fruisce degli assegni familiari in un altro Stato membro — Coniuge — Nozione*
   (Regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 10, n. 1, come modificato dal regolamento n. 873/73)

1. La necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme fa escludere che in caso di dubbio il testo di una disposizione venga considerato isolatamente ed esige al contrario che esso sia intepretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre linge ufficiali.

2. L'espressione «diens echtgenote» (sua moglie), di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 574/72, si riferisce anche all'uomo sposato che esercita un'attività professionale in uno Stato membro e la cui moglie, a norma dell' art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, ha diritto agli assegni familiari in forza delle leggi di un altro Stato membro.

Nel procedimento 9/79,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal «Raad van Beroep» di Zwolle, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

MARIANNE KOSCHNISKE IN WÖRSDORFER, di Nordhorn (Repubblica federale di Germania)

1 — Lingua processuale: l'olandese.

e

il «RAAD VAN ARBEID» di Hengelo (Paesi Bassi)

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10, n. 1, lett. b, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (GU n. L 74, pag. 1), che fissa le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La ricorrente nella causa principale, cittadina tedesca, svolgeva attività subordinata nei Paesi Bassi dal 1970, ma doveva cessare tale attività il 17 marzo dello stesso anno per motivi di salute. Dal 14 aprile 1971 beneficia di un assegno ai sensi della legge sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro (Wet van 18 februari 1966, Staatsblad 84, inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering, qui di seguito: WAO), per un tasso di inabilità dell' 80-100 %.

In forza dell'art. 77, n. 2, lett. a, del regolamento n. 1408/71, la ricorrente ha diritto, a norma della legislazione dei Paesi Bassi, Stato membro delle Comunità europee, ad assegni familiari per i tre figli conviventi con lei e con il marito in Nordhorn, tutti e tre minori di sedici anni.

La legislazione di cui si tratta è la seguente:

— la «Algemene Kinderbijslagwet» (legge generale sugli assegni familiari), del 26 aprile 1962 (Staatsblad 160), più volte modificata (qui di seguito: AKW);

— la «Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden» (legge sugli assegni familiari per i lavoratori subordinati), del 23 dicembre 1939 (Staatsblad 806) e del 26 aprile 1962 (Staatsblad 161), più volte modificata (qui di seguito: KWL);

— il regio decreto 19 ottobre 1976 (Staatsblad 557);

— il decreto del ministro degli affari sociali e della sanità pubblica 20 dicembre 1962, n. 7140 (Staatscourant 1962, 250).

Con provvedimento 13 marzo 1978 il «Raad van Arbeid» di Hengelo, convenuto nella causa principale, sospendeva il pagamento di detti assegni familiari a partire dal quarto trimestre del 1977, in applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b, del regolamento n. 574/72, per il motivo che il marito della ricorrente esercita un'attività professionale in Germania ed ivi riceve assegni per figli a carico («Kindergeld»). Il convenuto riteneva, infatti, che, sebbene il testo dell'art. 10, n. 1, lett. b, del regolamento n. 574/72, secondo il tenore letterale della versione olandese parli di *«echtgenote»* (moglie), questo termine dovesse essere inteso anche come «echtgenoot» (marito), dato che il testo della disposizione considerata, secondo il suo tenore letterale nelle altre lingue ufficiali della Comunità, include in una sola nozione[1] i due termini «echtegenoot» e «echtgenote».

L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72, modificato dai regolamenti del Consiglio 26 marzo 1973, n. 878 (GU n. L 86, pag. 1), e 30 aprile 1976, n. 1209 (GU n. L 138, pag. 1), recita:

«Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione è sospeso quando, durante uno stesso periodo e per lo stesso familiare:

a) ...

b) sono dovute prestazioni in applicazione degli articoli 77 o 78 del regolamento. Peraltro, se il titolare di pensione o di rendita che ha diritto a prestazioni a norma dell'articolo 77 del regolamento, il coniuge o la persona che ha cura degli orfani per i quali sono dovute prestazioni a norma dell'articolo 78 del regolamento esercita un'attività professionale sul territorio di detto Stato membro, è sospeso il diritto agli assegni familiari dovuti in applicazione degli articoli 77 o 78 del regolamento a norma della legislazione di un altro Stato membro; in tal caso l'interessato beneficia delle prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiedono i figli, a carico di questo Stato membro, nonchè eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regola-

1 — Nelle versioni: francese: «conjoint», tedesca: «Ehegatte», italiana: «coniuge», inglese: «spouse» e danese: «ægtefællen».

mento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli».

Il 12 aprile 1978, la ricorrente proponeva ricorso contro la decisione sopra citata al «Raad van Beroep» di Zwolle.

La causa veniva trattata nell'udienza del «Raad van Beroep» dell'11 settembre 1978. In camera di consiglio veniva in seguito deciso di deferire alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in via pregiudiziale, una questione d'interpretazione del regolamento n. 574/72.

Con lettera del suo presidente, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 1979, il «Raad van Beroep» ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'espressione "diens echtgenote" (sua moglie), di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72, si riferisca pure all'uomo sposato che esercita un'attività professionale in uno Stato membro e la cui moglie ("wiens echtgenote"), a norma dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, ha diritto agli assegni familiari in forza delle leggi di un altro Stato membro».

In conformità all'art. 20 dello Statuto CEE della Corte, osservazioni scritte sono state depositate dal Governo del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. F. Italianer, e dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, assistito dal sig. Auke Haagsma, membro del servizio giuridico.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha, tuttavia, chiesto alla Commissione di rispondere per iscritto ad una domanda.

Con ordinanza dell'8 maggio 1979, la Corte ha rimesso la causa alla Prima Sezione a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura.

II — Compendio delle osservazioni scritte presentate alla Corte

Il *Governo del Regno dei Paesi Bassi* osserva che l'art. 10 del regolamento n. 574/72 ha lo scopo, secondo il suo titolo, di evitare che, mediante l'applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, possa sussistere il diritto a prestazioni o ad assegni familiari per lo stesso periodo ed a favore della stessa persona in forza delle leggi di più Stati membri.

Considerato l'obiettivo della disposizione di cui trattasi, è irrilevante che sia la moglie («echtgenote») o il marito («echtgenoot») ad esercitare l'attività professionale nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione non subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni o agli assegni in questione a condizioni di assicurazione o di occupazione.

Questa interpretazione è corroborata dai testi francese e inglese della disposizione in causa. Per di più, qualsiasi altra interpretazione sarebbe incompatibile con il divieto di discriminazione in base al sesso posto dalla direttiva del 19 dicembre 1978 relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale (GU 1979, n. L 6, pag. 24).

La *Commissione* osserva anzitutto che, per quanto le è stato possibile giudicare in base al fascicolo, gli assegni familiari olandesi non sono versati interamente, ma unicamente nella misura in cui essi superano gli assegni familiari tedeschi, a

norma dell'art. 10, n. 1 b, del regolamento n. 574/72.

Essa presenta, poi, un quadro d'insieme della legislazione olandese in materia.

L'«AKW»è un'assicurazione detta «nazionale», che, secondo il suo art. 7, attribuisce assegni familiari alle persone *assicurate* a norma di essa. Sono assicurati tutti i residenti che abbiano raggiunto l'età di 15 anni ed i non residenti soggetti all'imposta sulle retribuzioni a motivo di un'attività professionale esercitata nel territorio olandese nell'ambito di un rapporto di lavoro (art. 6, n. 1).

In forza della KWL, ogni *lavoratore* residente nei Paesi Bassi ha diritto agli assegni familiari per il primo ed il secondo figlio (art. 17). È ugualmente considerato come lavoratore ai sensi di questa legge, la persona che beneficia di assegni per inabilità al lavoro di almeno il 45%, a norma della WAO (art. 8.B). Per quanto riguarda la condizione della residenza, è ugualmente opportuno far riferimento all'art. 1 del decreto ministeriale 20 dicembre 1969, a norma del quale il lavoratore non residente nei Paesi Bassi è tuttavia considerato ivi residente, se, e per il periodo in cui, sia assicurato a norma dell'«AKW».

Venendo alla questione pregiudiziale, la Commissione sottolinea anzitutto che le due leggi olandesi da applicarsi nella fattispecie subordinano il diritto agli assegni familiari a certe condizioni. L'art. 10 del regolamento n. 574/72 non s'applica pertanto al caso in ispecie.

Tuttavia la Commissione ritiene utile dedicare alcune osservazioni a questo articolo.

L'art. 10 del regolamento n. 574/72 ha lo scopo di evitare ogni cumulo ingiustificato di prestazioni. È chiaro che il problema al quale si riferisce questa disposizione può porsi sia quando un lavoratore di sesso maschile beneficia di prestazioni e, per questo, abbia diritto ad assegni familiari a norma dell'art. 77, sia quando si tratti di un lavoratore di sesso femminile. Prendendo alla lettera il testo olandese e, pertanto, escludendo il cumulo di assegni familiari soltanto nel caso dell'avente diritto di sesso maschile a norma dell'art. 77, non soltanto si tratterebbero in modo diseguale casi fondamentalmente identici, ma, nello stesso tempo, si creerebbe una differenza di trattamento fra due casi, a seconda che si tratti di un lavoratore di sesso femminile o di sesso maschile. Una tale interpretazione sarebbe contraria al principio della parità di trattamento fra uomini e donne, espresso nell'art. 119 del Trattato e nella direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978.

Di conseguenza, si deve pervenire alla conclusione che l'art. 10, n. 1, lett. b) riguarda i due casi in oggetto, di modo che, con il termine «echtgenote» (moglie) deve intendersi sia la donna sposata, sia l'uomo sposato.

D'altronde, le altre versioni linguistiche hanno usato termini che includono tanto i lavoratori di sesso maschile quanto quelli di sesso femminile. La Corte ha già affermato espressamente, in parecchie sentenze, che la necessità dell'interpretazione uniforme dei regolamenti comunitari esclude che il testo di una disposizione sia considerato isolatamente ed esige, per contro, che, in caso di dubbio, esso sia interpretato ed applicato alla luce delle versioni nelle altre lingue (si

veda, in particolare, la sentenza della Corte del 5 dicembre 1967, Causa 19/67, *Van der Vecht*, Racc. 1967, pag. 445).

Rispondendo ad un quesito postole dalla Corte, la Commissione ha corretto la tesi da essa sostenuta e l'ha ulteriormente sviluppata.

In Germania l'attribuzione degli assegni familiari è subordinata alla condizione che l'interessato sia domiciliato o residente nel territorio in cui la legge si applica, e cioè la Repubblica federale di Germania (§ 1 della «Bundeskindergeldgesetz», BGBl. I, 6 febbraio 1975, pag. 413, modificata con legge 14 dicembre 1976, BGBl. I, pag. 3341). Tra le altre condizioni richieste non figurano requisiti d'assicurazione o d'impiego.

La legge tedesca in materia di assegni familiari è dunque del tipo contemplato dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72. Tale disposizione va pertanto applicata nel caso della signora Koschinske.

Più precisamente, va applicata la lettera b) della stessa disposizione, poiché il diritto della signora Koschniske agli assegni familiari si fonda sull'art. 77 del regolamento n. 1408/71. In forza della *prima frase* dell'art. 10, n. 1, lett. b), la prestazione tedesca viene sospesa, dal momento che per lo stesso periodo e per gli stessi figli erano dovute prestazioni ai sensi dell'art. 77.

La *seconda frase* stabilisce però un'eccezione a tale regola, nel caso in cui il titolare di prestazioni in base all'art. 77 del regolamento n. 1408/71 o — in particolare — il suo coniuge eserciti un'attività professionale nel territorio dello Stato in cui non siano stabiliti requisiti d'assicurazione o d'impiego (nella fattispecie, dunque, la Germania). In tali casi, il diritto alle prestazioni a norma dell'art. 77 è sospeso (dunque nei Paesi Bassi) e l'interessato fruisce delle prestazioni o degli assegni familiari erogati dallo Stato membro in cui risiedono i figli.

Infine, la Commissione si richiama alla sentenza 6 marzo 1979 (causa 100/78, *Rossi*, non ancora pubblicata). In questa sentenza la Corte ha dichiarato che la regola di cui all'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71, destinata ad evitare il cumulo di prestazioni familiari, si applica solo qualora non privi senza causa gli interessati dei vantaggi derivanti da una parte delle leggi di uno Stato membro e che dunque è opportuno sospendere le prestazioni solo fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato.

Dato che l'art. 10 del regolamento n. 574/72, al pari dell'art. 79, non offre soluzione al problema della sospensione delle prestazioni il cui importo è più elevato di quello delle prestazioni cui esse si cumulano, la Commissione sostiene che anche quest'articolo va interpretato nel senso indicato dalla ricordata sentenza della Corte. L'ente competente olandese può dunque sospendere il diritto agli assegni familiari solo fino a concorrenza dell'importo del «Kindergeld» tedesco e deve, eventualmente, versare la differenza alla signora Koschniske.

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 14 giugno 1977, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Auke Haagsma, ha svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 giugno 1979.

In diritto

1 Con lettera del suo presidente, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 1979, il Raad van Beroep di Zwolle ha sottoposto a questa Corte una questione concernente l'interpretazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (GU n. L 74, pag. 1) — che stabilisce le modalità d'attuazione del regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità — modificato dai regolamenti del Consiglio nn. 878/73 (GU 1973, n. L 86, pag. 1) e 1209/76 (GU 1976, n. L 138, pag. 1).

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso proposto da una cittadina tedesca — titolare d'una pensione di invalidità olandese e che fruiva pertanto di assegni familiari olandesi, in conformità all'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 — contro il provvedimento con cui l'ente olandese competente ha sospeso il versamento di tali assegni in base all'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72. Questo provvedimento era motivato col fatto che il marito dell'interessata esercitava un'attività professionale in Germania fruendo in tale paese di assegni per figli a carico.

3 A norma della disposizione applicata dall'ente olandese, il versamento di assegni familiari accessori ad una pensione di invalidità viene sospeso se il «coniuge» — e cioé, nella versione olandese dell'art. 10, la moglie («diens echtgenote») — del titolare della pensione esercita un'attività professionale nel territorio di uno Stato membro in cui il diritto agli assegni familiari non è subordinato a requisiti d'assicurazione o d'impiego. Poiché il coniuge dell'interessata fruiva di assegni familiari in Germania, l'applicazione dell'art. 10 ha dato adito a dubbi in ragione del termine «echtgenote» (moglie) figurante nella versione olandese del suddetto articolo.

4 Il Raad van Beroep, ritenendo che la soluzione del problema richiedesse l'interpretazione del diritto comunitario, ha sottoposto a questa Corte la seguente questione:

«Se l'espressione "diens echtgenote" (sua moglie), di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72, si riferisca pure all'uomo sposato che

esercita un'attività professionale in uno Stato membro e la cui moglie ("wiens echtgenote"), a norma dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, ha diritto agli assegni familiari in forza delle leggi di un altro Stato membro».

5 In effetti il testo della disposizione di cui trattasi, se se ne considera la sola versione olandese, può far credere che il termine impiegato si riferisca esclusivamente ad una persona di sesso femminile.

6 Tuttavia, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, il testo della suddetta disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali.

7 Dal raffronto con le altre versioni della disposizione considerata risulta che queste impiegano tutte termini che si riferiscono tanto ai lavoratori che alle lavoratrici («aegtefaellen», «Ehegatte», «spouse», «conjoint», «coniuge»).

8 Quest'interpretazione è suffragata, da un lato, dallo scopo della disposizione, che consiste nell'evitare il cumulo di assegni familiari per gli stessi figli e, dall'altro, dal principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile nel campo della previdenza sociale.

9 La questione sollevata dal Raad van Beroep va pertanto risolta nel senso che l'espressione «diens echtgenote» (sua moglie) di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72 si riferisce anche all'uomo sposato che esercita un'attività professionale in uno Stato membro e la cui moglie, a norma dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, ha diritto agli assegni familiari in forza delle leggi d'un altro Stato membro.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee e dal Governo del Regno dei Paesi Bassi, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedi-

mento ha il carattere di un incidente sollevato nell'ambito nella causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Raad van Beroep di Zwolle con lettera del suo presidente in data 16 gennaio 1979, dichiara:

L'espressione «diens echtgenote» (sua moglie), di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72, si riferisce anche all'uomo sposato che esercita un'attività professionale in uno Stato membro e la cui moglie, a norma dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, ha diritto agli assegni familiari in forza delle leggi di un altro Stato membro.

Mertens de Wilmars O'Keeffe Koopmans

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione

J. Mertens de Wilmars